



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF048

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO – ASPETTI FISCALI
RIFERIMENTI	LEGGE 20/05/2016 N. 76; DPCM 23/07/2016 N. 144; CM INTERNI N. 7/2016
CIRCOLARE DEL	15/03/2017

Sintesi: recentemente nel sistema normativo sono state introdotte delle figure alternative al matrimonio:

- **unioni civili:** riguardanti i rapporti tra persone dello stesso sesso e, di fatto, del tutto assimilate, ai fini civilistici e fiscali, al matrimonio
- **convivenze di fatto registrate:** ammesse tra soggetti di sesso diverso o meno, garantiscono un livello minimo di diritti, con la possibilità di regolamentare gli aspetti patrimoniali nell'ambito del "contratto di convivenza".

Le convivenze non registrate rimangono non sono disciplinate normativamente e da esse non derivano particolari obblighi o doveri

Nel prosieguo si analizzano i tratti salienti delle fattispecie, con particolare riguardo per i riflessi fiscali.

Dal 5/06/2016 è in vigore la Legge 76/2016 che regola le unioni civili e le convivenze di fatto, finalizzate a regolamentare dal punto di vista civilistico le "unioni stabili tra persone", in alternativa all'istituto del matrimonio.

SOGGETTI INTERESSATI

Le persone interessate (obbligatoriamente maggiorenni) alle:

- unioni civili:** sono solo le persone dello stesso sesso
- convivenze di fatto registrate:** sono sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali.

TIPOLOGIA DI COPPIA	ISTITUTO APPLICABILE	
ETEROSESSUALE	Matrimonio	Convivenza (Con o senza contratto)
OMOSESSUALE	Unioni civili	Convivenza (Con o senza contratto)

DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTI SUCCESSORI

Nell'ambito del diritto di famiglia e dei diritti spettanti in sede di decesso sussiste una sostanziale differenziazione tra le unioni civili e le convivenze registrate.

UNIONI CIVILI

A tale istituto:

- ⇒ viene **estesa l'applicabilità di tutte le disposizioni relative al matrimonio**
- ⇒ **ovunque ricorrano nelle leggi e, dunque:**
 - sia in **ambito tributario**
 - che in relazione al **Codice civile** e a **qualsiasi legge speciale**; in particolare l'equiparazione al matrimonio rileva ai fini:
 - **comunione dei beni**
 - **abitazione principale**
 - **diritti di successione** e spettanza del **TFR** e della **pensione di reversibilità**.



N.B.: l'assimilazione al matrimonio **non sussiste**, al contrario, per quanto riguarda le **convivenze di fatto registrate**.

CONVIVENZE DI FATTO REGISTRATE

Le convivenze di fatto si suddividono tra

- **convivenze di fatto registrate all'Anagrafe** (cioè annotate nei Registri anagrafici, a fronte del quale è possibile ottenere un "Certificato di stato famiglia" che indichi la convivenza)
- **convivenze di fatto non registrate** (nei registri anagrafici può risultare la residenza presso il medesimo domicilio, ma non risulta alcuno stato di "convivenza" nel certificato di Stato famiglia).

Solo per le prime sono state introdotte novità normative, rimanendo le seconde non disciplinate.



CONTRATTO (O PATTO) DI CONVIVENZA

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti riguarda la possibilità (è facoltativo)

- di disciplinare gli **aspetti patrimoniali** tra i coniugi (partecipazione alle spese comuni, in proporzione alle capacità di ciascuno o meno) tramite contratto (anch'esso da registrare all'Anagrafe ai soli fini probatori, non costitutivi)
- che non può disciplinare aspetti diversi, se non residuali (es: può fissare della residenza comune, mentre deve indicare il "domicilio" dove effettuare tutte le comunicazioni).

COMUNIONE DEI BENI

Nell'ambito delle convivenze di fatto registrate il regime patrimoniale dei partner è l'opposto rispetto a quanto previsto per il matrimonio/unioni civili e, dunque:

- regime naturale: è quello di **separazione dei beni**
- regime opzionale (da indicare nel patto di convivenza): è regime di **comunione dei beni** (art. 177 e segg. C.C.)

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'individuazione della residenza va previsto nel contratto di convivenza.



N.B.: ai fini fiscali l'individuazione dell'abitazione principale è collegato ad una serie di agevolazioni; è quindi importante stipulare il contratto anche solo al fine di individuare tale abitazione (potrebbe essere contestato dall'Ufficio il solo fatto di risultare residenti presso la medesima unità immobiliare).

DIRITTI DI SUCCESSIONE E TFR/PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Nell'ambito delle convivenze registrate non sono previsti particolari diritti:

- il **partner non diventa "erede" del convivente** (l'eventuale devoluzione nell'ambito del contratto di convivenza va quindi assimilato ad una donazione ad un soggetto "non familiare")
- viene tutelato il solo **diritto di abitazione** della **residenza comune** di proprietà del convivente defunto (nulla è previsto se l'unità era locata a quest'ultimo), con diritto ad abitarla:
 - per 2 anni (se la convivenza dura da meno);
 - per 5 anni (se la convivenza dura da oltre 5 anni);
 - per un periodo equivalente alla durata della convivenza se tra 2 e 5
 - per non meno di 3 anni se nell'unità convivono figli minori/disabili del partner superstite.



Pensione di reversibilità e TFR: al partner superstite non spetta:

- né la pensione di reversibilità maturata del convivente defunto
- né il TFR maturato del convivente defunto (o il 40% del TFR in caso di separazione).

ASPETTI FISCALI

Anche in tal caso va distinto il trattamento tra le unioni civili e le convivenze di fatto registrate.

UNIONI CIVILI

Nell'ambito delle unioni civili si assiste alla totale assimilazione al matrimonio, con l'estensione, dunque, di tutte le norme di favore.



Esempi: trovano applicazione le disposizioni relative:

- alla presentazione del **730 congiunto**
- alla possibilità di accedere **all'impresa familiare**
- alle **detrazioni per familiari a carico** (il partner)
- alle deduzioni/detrazioni per spese sostenute **a favore dei familiari** (a carico o meno)
- alla **deduzione dell'assegno di mantenimento** per il l'ex partner separato, ecc.

Inoltre il partner può essere considerato fiscalmente come "altro familiare a carico" quando il congiunto risulti non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che conviva con il contribuente o riceva da questi degli assegni alimentari non disposti dal giudice.

Adozioni: l'unica particolarità attiene alla detrazione/deduzione degli oneri relativi ai figli naturali del partner. In tal caso:

- in generale: vige il divieto di adozione (cd. "stepchild adoption"), con la conseguente impossibilità di fruire delle detrazioni per figli a carico e della detrazione/deduzione per oneri sostenuti a favore dei figli del partner (che non vengono assimilati ai "familiari")
- in deroga: alcuni tribunali hanno iniziato ad omologare tali adozioni; in tal caso non vi sarà più alcuna differenza tra i propri figli naturali e quelli del partner

CONVIVENZE DI FATTO REGISTRATE

La mancata assimilazione al matrimonio **non permette di fruire delle disposizioni** viste per le unioni civili.



Impresa Familiare: con l'introduzione dell'art. 230-ter c.c. al convivente che lavora in via continuativa nell'impresa sono stati di fatto riconosciuti tutti i diritti "patrimoniali" dei collaboratori, avendo diritto **sia agli utili che agli incrementi dell'impresa** (v. RF 172/2016).

TRATTAMENTO FISCALE - SINTESI

	MATRIMONIO	UNIONE CIVILE	CONVIVENZA DI FATTO REGISTRATA
DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO	SI	Spetta per i propri figli naturali (e per i figli del partner se l'adozione è consentita dal giudice)	Spetta per i propri figli naturali (non è consentita l'adozione dei figli del partner)
DETRAZIONE PER IL PARTNER A CARICO	SI	SI	No
DEDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER L'EX	SI	SI	
DETRAZIONE/DEDUZIONE PER IL PARTNER "A CARICO"	SI	SI	
BONUS RISTRUTTURAZIONI	SI	SI	
IMPRESA FAMILIARE	SI	SI	SI (spetta la partecipazione agli utili e agli incrementi)

DIRITTI E DOVERI A CONFRONTO - SINTESI

	DIRITTI e DOVERI	MATRIMONIO	UNIONE CIVILE	CONVIVENZA DI FATTO REGISTRATA
DIRITTO DI FAMIGLIA	Costituzione del rapporto	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile in presenza di 2 testimoni (preceduta dalle pubblicazioni)	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile in presenza di 2 testimoni	Dichiarazione anagrafica
	Obbligo di contribuire ai bisogni familiari	SI	SI	Può essere stabilito nel contratto di convivenza
	Obbligo di fedeltà	SI	NO	NO
	Obbligo di assistenza reciproca	SI	SI	SI
	Regime di comunione legale dei beni	SI	SI	È possibile optare per comunione dei beni con contratto di convivenza
	Regime di separazione dei beni	SI Con una convenzione patrimoniale	SI Con una convenzione patrimoniale	SI
	Adozione	SI	NO (salvo casi particolari)	NO (salvo casi particolari)
	Scioglimento del rapporto	SI Separazione e divorzio	SI Dichiarazione all'ufficiale di stato civile e divorzio	SI Senza formalità
	Assegno di mantenimento	SI	SI	NO
	Alimenti	SI	SI In caso di stato di bisogno	SI In caso di stato di bisogno e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza
	Diritto di visita in caso di malattia	SI	SI	SI
	Risarcimento del danno per decesso del partner per fatto illecito di terzi	SI	SI	SI
SUCCES- SIONI	Diritto all'eredità	SI	SI	NO
	Diritto a succedere nel contratto di affitto della casa familiare	SI	SI	SI
	Diritto a vivere nella casa familiare di proprietà del defunto	SI	SI	SI Diritto di abitazione per 2 anni (o pari al periodo di convivenza se superiore ai 2 anni), ma non oltre i 5 anni. Almeno 3 anni se in casa vivono figli minori o disabili del partner superstite
DIRITTO DEL LAVORO	Congedo matrimoniale	SI	SI	NO
	Tfr + ind. sostitutiva di preavviso in caso di morte del partner	SI	SI	
	Assegno per il nucleo familiare	SI	SI	
	Pensione di reversibilità	SI	SI	
	40% del Tfr in caso di divorzio	SI	SI	
	Permesso di 3 giorni al mese per assistere il partner disabile	SI	SI	
	Congedo biennale per chi ha un partner disabile	SI	SI	
	Permessi per lutto/gravi motivi familiari	SI	SI	

Fonte: Sole24Ore del 6/06/2016.

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it